

# **Circolare del Consiglio federale ai governi cantonali per la votazione popolare del 27 settembre 1992**

del 27 luglio 1992

---

Fedeli e cari Confederati,

- 1 Ci onoriamo di comunicarvi che abbiamo stabilito per il 27 settembre 1992 e, nei limiti delle disposizioni di legge, per i giorni precedenti, la votazione popolare su:
  - il decreto federale del 4 ottobre 1991 concernente la costruzione di una ferrovia transalpina (Decreto sul transito alpino, FF 1991 III 1289);
  - la modificazione del 4 ottobre 1991 della legge federale concernente la procedura dell'Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l'entrata in vigore dei suoi atti (Legge sui rapporti fra i Consigli, FF 1991 III 1073);
  - la modificazione del 4 ottobre 1991 della legge federale sulle indennità dovute ai membri dei Consigli legislativi e dei contributi ai gruppi (Legge sulle indennità parlamentari, FF 1991 III 1078);
  - la legge federale del 4 ottobre 1991 sui contributi destinati a coprire i costi d'infrastruttura dei gruppi e dei parlamentari (Legge sui costi d'infrastruttura, FF 1991 III 1031);
  - la modificazione del 4 ottobre 1991 della legge federale sulle tasse di bollo (FF 1991 II 1276) e
  - la legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (FF 1991 III 1224).
- 2 Vogliate prendere ogni necessario provvedimento affinché la votazione abbia luogo in conformità della legislazione federale; sono applicabili:
- 21 La legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (RS 161.I) e la relativa ordinanza del Consiglio federale del 24 maggio 1978 (RS 161.II);
- 22 La legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (RS 161.5) e la relativa ordinanza del Consiglio federale del 25 agosto 1976 (RS 161.51), come anche la circolare del Dipartimento federale degli affari esteri del 30 agosto 1976 (FF 1976 III 1309).
- 3 In particolare, vi invitiamo a provvedere affinché:
  - 31 *I testi sottoposti a votazione siano consegnati agli elettori il più tardi tre settimane prima del giorno della votazione;*
  - 32 *I processi verbali siano stesi, in ogni Comune, nella forma prescritta o i moduli siano ordinati all'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna;*

- 33 I processi verbali siano trasmessi *alla Cancelleria federale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso*;
- 34 I risultati del vostro Cantone siano pubblicati *il più presto possibile nel vostro Foglio ufficiale*, con l'indicazione della *possibilità di ricorso*. L'indicazione in parola può rivestire, ad esempio, la forma seguente: «In merito a questa votazione popolare è ammesso, entro 3 giorni, il ricorso al Consiglio di Stato» (art. 77 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici);
- 35 Il *Foglio ufficiale*, in cui sono stati pubblicati i risultati della votazione, *sia trasmesso immediatamente alla Cancelleria federale in tre esemplari*;
- 36 *Le schede siano conservate* fino a che il risultato della votazione sarà stato omologato.
- 4 Riguardo al numero di esemplari dei testi in votazione e delle schede, ci atteniamo ai dati dell'ultima votazione. Se però aveste altri desideri, vi invitiamo a comunicarli *immediatamente* alla Cancelleria federale.
- 5 Daremo ordine ai servizi delle telecomunicazioni dell'Azienda delle PTT di trasmettere, il più rapidamente possibile, le comunicazioni concernenti i risultati della votazione popolare. Vogliate pertanto incaricare le autorità dei Comuni, dei circoli o dei distretti, a ciò designate nel vostro Cantone, di far *subito* conoscere questi risultati, per telefono o per telegrafo, alla vostra Cancelleria di Stato, o a qualsiasi altro ufficio centrale che sarà da voi incaricato, il quale, a sua volta, trasmetterà *immediatamente* alla Cancelleria federale, preferibilmente per telefax (031/61 37 06/07/08), per telescrivente (91 11 91) o, se necessario, per telefono, al più tardi entro le ore 18.00 (031/61 37 49 per i risultati e 031/61 37 63 per informazioni, la domenica dalle 14.00), il risultato complessivo del Cantone. L'uso del telefax o della telescrivente ha il vantaggio di escludere qualsiasi errore di trasmissione.
- 6 Le due domande figuranti sulla scheda di voto per la votazione popolare hanno il tenore seguente, nell'ordine:
1. Volete accettare il decreto federale del 4 ottobre 1991 concernente la costruzione di una ferrovia transalpina (*Decreto sul transito alpino*)?
  2. Volete accettare la legge federale del 4 ottobre 1991 della legge federale concernente la procedura dell'Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l'entrata in vigore dei suoi atti (*Legge sui rapporti fra i Consigli*)?
  3. Volete accettare la modificazione del 4 ottobre 1991 della legge federale sulle indennità dovute ai membri dei Consigli legislativi e sui contributi ai gruppi (*Legge sulle indennità parlamentari*)?
  4. Volete accettare la legge federale del 4 ottobre 1991 sui contributi destinati a coprire i costi d'infrastruttura dei gruppi e dei parlamentari (*Legge sui costi d'infrastruttura*)?

5. Volete accettare la modificazione del 4 ottobre 1991 della *legge federale sulle tasse di bollo*?
6. Volete accettare la legge federale del 4 ottobre 1991 sul *diritto fondiario rurale*?

Profittiamo anche di questa occasione, fedeli e cari Confederati, per raccomandarvi con noi alla protezione divina.

27 luglio 1992

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il vicepresidente, Ogi

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

## **Circolare del Consiglio federale ai governi cantonali per la votazione popolare del 27 settembre 1992 del 27 luglio 1992**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1992
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	31
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	11.08.1992
Date	
Data	
Seite	1327-1329
Page	
Pagina	
Ref. No	10 117 138

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.